



Unicobas

NOTIZIE

informazioni e materiali per l'autogestione

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana, via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel/fax 0586210116
autorizzazione Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003, direttore responsabile Claudio Galatolo,
redazione via Pieroni 27 Livorno, tel/fax 0586210116, stampato in proprio 31/5/03 via Pieroni 27 Livorno

CONTRORIFORMA AL PALO ARRIVA IL CONTRATTO BIDONE

CONTRORIFORMA: lo schema di decreto sul ciclo primario non è ancora stato approvato dal Consiglio dei ministri, a causa dello scontro tra la Moratti e Tremonti. **Il ministro dell'Economia sostiene che detto decreto produce costi senza copertura finanziaria e chiede che il MIUR presenti prima il piano di investimenti. La Moratti sostiene che le innovazioni introdotte hanno già la copertura economica o non producono oneri. Questa controversia potrebbe far saltare l'avvio dal prossimo settembre, visto che i tempi sono strettissimi (vedi Unicobas notizie n° 5).**

CONTRATTO: come noto il 16 maggio è stato sottoscritto tra CGIL, CISL, UIL, SNALS e ARAN l'ipotesi di accordo contrattuale per il comparto scuola. Questa intesa dovrebbe essere sottoposta alla consultazione della categoria da parte dei firmatari (lo faranno?), dopodiché a fine giugno il testo, con le eventuali modifiche concordate con l'ARAN, verrà inviato al Comitato di settore presso la presidenza del Consiglio e poi, se non verranno richieste precisazioni o correzioni per adeguarlo alle direttive emanate, verrà inviato alla Corte dei conti per l'autorizzazione definitiva.

La sottoscrizione formale del contratto è prevista verso la metà di luglio e sarà valido per la parte normativa dal 1/1/2002 al 31/12/2005 e per la parte economica dal 1/1/2002 al 31/12/2003. Dopo circa un mese dovrebbero essere corrisposti gli aumenti compresi gli arretrati.

Questo contratto sottoscritto in fretta e furia alla vigilia delle elezioni amministrative, dopo 17 mesi di farsa e di gioco delle parti, non solo non ci porta in europa ma è addirittura peggiorativo del contratto precedente, infatti gli aumenti contrattuali (vedi tabelle) non ci permettono neanche di recuperare l'inflazione e la parte normativa risulta modificata in modo negativo.

Pubblichiamo di seguito una sintesi commentata delle novità introdotte dall'accordo.

PREMESSA

Questo testo raccoglie e sintetizza tutta la normativa contrattuale preesistente a partire dal 4/8/1995, cioè da quando venne recepita la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti introdotta da Amato col D.Lgs. 29/93. Pertanto dal giorno della firma definitiva di questo contratto tutta questa normativa preesistente cesserà ogni efficacia.

Il contratto è corredato da circa 400 pagine di note dove sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nell'articolato. "Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali se esplicitamente richiamate nel testo ...".

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 – 2)

Questo è il primo contratto della scuola nel quale non sono rappresentati i capi d'Istituto, che adesso hanno un contratto a parte. Quindi questo contratto riguarda solo i docenti ed il personale ATA.

Curiosamente viene ribadito all'art.1 che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica ai dipendenti verrà corrisposta la relativa indennità. Vedremo, intanto noi andiamo avanti con la vertenza per ottenerla, in modo che al prossimo appuntamento (aprile 2004) ci sia già la sentenza.

CAPO II – RELAZIONI SINDACALI (art. 3 – 8)

La principale novità consiste nell'eliminazione del livello di contrattazione provinciale sostituito da quello regionale. **Il direttore regionale diviene quindi soggetto di contrattazione che formula proprie proposte contrattuali.** La contrattazione regionale avrà cadenza annuale per alcune materie (**ad es. criteri di utilizzazione del personale**) e cadenza quadriennale per altre materie (**ad es. "istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica" e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali**). Risulta evidente il tentativo di irreggimentare la trattativa d'Istituto con dei contratti di ordine superiore e di ingabbiare la conflittualità commissariando le RSU più facinorose.

Diminuiscono invece le materie oggetto di trattativa a livello di Istituzione scolastica: **l'utilizzazione dei servizi sociali non è più materia di trattativa, ma diviene solo oggetto di informazione preventiva, inoltre spariscono gli ultimi tre punti introdotti dal CCNL 2001 che riguardavano i compensi per la flessibilità, per le attività complementari di ed. fisica e per le attività svolte con fondi esterni a quello d'Istituto.** E' chiaro che viene sminuito il ruolo della RSU.

Unica nota "positiva", viene posto, se pur in modo gerarchico, un freno ai dirigenti scansafatiche e/o inadempienti: **"sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno**

scolastico tutte le procedure (di contrattazione e di informazione) previste debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore regionale". Questo intervento autoritario lede comunque l'autonomia delle parti.

Per quanto riguarda le delegazioni trattanti e le assemblee sindacali viene confermata la normativa precedente, compresa la bestialità che la RSU può indire assemblee solo a maggioranza, nonostante le 12 sentenze che in questi ultimi 3 anni hanno stabilito che anche il singolo componente la RSU ha diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio.

CAPO III - NORME COMUNI (art.9 – 21)

Poche sono le novità. **Il direttore regionale stipulerà contratti integrativi regionali con i sindacati firmatari del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole ai fondi stanziati per le aree a rischio ed a forte processo immigratorio. I compensi per il personale coinvolto in progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso in tali aree saranno definiti in sede di contrattazione d'Istituto.** Per quanto riguarda la mobilità professionale, **in linea col decreto di riconversione forzata del 25/9/2002, si ribadisce che verranno fatti questi corsi di riconversione (provinciali o regionali) rivolti prioritariamente a personale appartenente a classi di concorso in esubero e che una volta conseguito il titolo detto personale è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio.** Viene aggiornata al decreto legislativo 151/2001 la parte che riguarda i congedi parentali. Per quanto riguarda ferie, permessi ed assenze per malattia tutto rimane invariato ma, in linea con la finanziaria, si toglie al personale ATA la possibilità di essere collocato fuori ruolo; tale possibilità rimane solo per i docenti.

In previsione dell'attuazione della mobilità intercompartimentale viene prevista la possibilità **di essere collocati in aspettativa senza assegni per un anno scolastico "per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova". Quindi mobilità tutta a spese del dipendente.**

Unica nota positiva: **all'art. 19 si chiarisce che per il personale assunto a tempo determinato non è obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico e quindi che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si dà luogo al pagamento delle ferie non godute.**

CAPO IV – DOCENTI (art. 22 – 43)

L'art.22 stabilisce "di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie che, entro il 31/12/2003, elabori le soluzioni possibili.... per istituire già nel prossimo biennio contrattuale ... meccanismi di carriera professionale per i docentiTra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico." Risulta chiara la volontà di tutti i firmatari di riesumare un qualche tipo di concorsone.

Nell'art. 26 si ribadisce che in presenza di cause di forza maggiore la riduzione oraria non va recuperata. Per quanto riguarda le attività aggiuntive e le ore eccedenti **verrà avviata entro i soliti 30 giorni una apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame della materia; nel frattempo, in deroga a quanto stabilito in premessa, rimarrà in vigore la normativa attuale.**

All'art.30 c'è una importante novità che riguarda le funzioni obiettivo: le risorse stanziati rimangono le stesse ma il numero dei destinatari può variare in base a quanto deciderà il collegio dei

docenti che definisce appunto criteri di attribuzione, numero e destinatari delle funzioni. I compensi relativi saranno definiti dalla contrattazione d'Istituto.

All'art. 31 viene ribadito che il dirigente può avvalersi, **nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di massimo due docenti da retribuire con l'apposito fondo istituito all'art.85 previa contrattazione d'Istituto.** Non è menzionata la figura del vicario che pure continua ad essere previsto dal D.Lgs. 297/94 (lavorerà gratis?).

All'art.33 viene introdotta la possibilità di accettare, nell'ambito del comparto scuola, incarichi a tempo determinato, mantenendo per tre anni la titolarità del proprio posto. Questo ovviamente per incentivare la mobilità professionale e lo scavalco.

CAPO V – PERSONALE ATA (art. 44 – 60)

Per quanto riguarda il personale ATA ci sono delle importanti novità:

1) vengono ristrutturate le aree, che da 4 diventano 5, per introdurre definitivamente ed istituzionalizzare la figura del caporeparto (**coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico appartenenti all'area C e collaboratore scolastico dei servizi appartenente all'area A super**);

2) le funzioni aggiuntive subiscono la stessa sorte delle funzioni obiettivo dei docenti, **cioè le risorse stanziati in futuro rimarranno le stesse dell'attuale anno scolastico, ma verranno ripartite in modo più o meno omogeneo tra i lavoratori a cui verranno affidati ulteriori incarichi specifici "secondo i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione d'Istituto nell'ambito del piano delle attività".**

3) per l'assunzione dei caporeparto di cui al punto 1) il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso (art. 49).

4) come per i docenti viene data la possibilità di accettare contratti a tempo determinato **nel comparto scuola, mantenendo per 3 anni la titolarità del proprio posto.**

CAPO VI – LA FORMAZIONE (art. 61 – 69)

Non ci sono sostanziali novità, a parte l'inserimento di una percentuale fissa per la ripartizione dei fondi (**60% alle scuole, 20% al CSA, 20% al MIUR**).

CAPO VII - TUTELA DELLA SALUTE

NELL'AMBIENTE DI LAVORO (art. 70 – 74)

Viene riconfermata in pieno la normativa attuale (CCNI 3/8/99).

CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO – RETRIBUTIVI GENERALI (art. 75 – 87)

L'aumento medio lordo di 145 euro sbandierato dagli organi di stampa si sta rivelando, ad un attento esame, una grande bidone. Se si esaminano le tabelle 1, 2, 3 e 4 che pubblichiamo in fondo al giornale ci si accorge che in realtà l'aumento lordo sul tabellare a regime (dal 1/1/2003) va da 52,74 euro per un collaboratore scolastico ad inizio carriera a 115,46 euro per un docente delle superiori a fine carriera.

In media l'aumento lordo a regime è di circa 80 euro (docente elementari a metà carriera).

Il problema è che l'aumento a regime si percepisce solo dal 1/1/2003, mentre per il 2002 si percepisce meno della metà, per cui in media l'aumento sul biennio 2002-2003 risulta di circa 60 euro lordi (poco più di 30 euro netti).

Un ulteriore “aumento” si ha con l’innalzamento della retribuzione professionale docente e del CIA per il personale ATA (vedi tabelle 3 e 4), cioè di quelle voci di salario accessorio che non maturano niente: né tredicesima, né pensione, né trattamento di fine rapporto.

Per i docenti italiani un’ennesima beffa: e pensare che il Governo avrebbe voluto aggiungere a questa mancia anche recessioni pesantissime sotto il profilo normativo. Ad esempio l’aumento del potere assoluto e discrezionale dei dirigenti scolastici e la sottrazione di importantissimi istituti dalla contrattazione sindacale di scuola. Ma i Confederali e lo SNALS non sono comunque riusciti ad arginare tutti gli elementi recessivi ed hanno comunque sottoscritto l’ennesimo contratto a perdere.

Sicuramente il prossimo anno scolastico inizierà con forti iniziative di sciopero. Alla contrarietà rispetto alla controriforma Moratti, che sta determinando pesantissime riduzioni d’organico dovute alla diminuzione del tempo scuola ed all’attacco a tempo pieno e prolungato, si aggiunge oggi la denuncia di un accordo che ci ricaccia al livello retributivo di 5 anni fa, stabilizzando sotto il profilo normativo una situazione assolutamente inadeguata alla scuola nel suo complesso, con i docenti trattati da impiegati a cottimo e le altre figure ridotte ad uno stipendio da fame.

La vertenza scuola, per noi, riparte da zero. I problemi della scuola italiana verranno risolti quando il comparto vedrà riconosciuto il suo ruolo con un contratto fuori dal pubblico impiego e dai diktat del D.L. 29/93, ristabilendo gli scatti d’anzianità, il ruolo (oggi incarico a tempo indeterminato) e la possibilità di aumenti veri ed interamente pensionabili, ben oltre la miseria delle percentuali relative all’inflazione dichiarata, peraltro sempre inferiori all’inflazione reale. Aumenti veri che ci portino realmente alla media retributiva europea, dalla quale ci separano almeno 500 euro NETTI mensili.

A parte i risibili aumenti dello stipendio tabellare previsti dalla tabella 1, la novità è che la “contingenza” viene inglobata in paga base. Questo non comporterà variazione sul trattamento economico complessivo. In Tabella 2 vengono riportati gli stipendi annui con gli aumenti a regime e la contingenza inglobata.

Anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale verranno corrisposti gli aumenti. Il compenso individuale accessorio per gli ATA e la retribuzione professionale docenti sono incrementati secondo le tabelle 3 e 4. Agli articoli 80 e 81 si precisa che trattandosi di salario accessorio viene decurtato di 1/30 per ogni giorno di assenza dal servizio, a parte le assenze per malattia dove viene corrisposto con le stesse modalità del tabellare.

Il fondo d’istituto viene incrementato, rispetto a quello del 2001, di 13,84 euro per docente e 9,82 euro per unità di personale ATA. Anche il fondo recupera solo parte dell’inflazione.

Per l’anno scolastico 2003-4 verranno definiti nuovi criteri per la costituzione del fondo.

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI (art. 88 – 95)

Per ora rimane tutto invariato: **per gli Ata viene riconfermato il codice disciplinare precedente mentre per i docenti verrà definito nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge sul “riordino” degli organi collegiali e per adesso continua ad applicarsi il D.Lgs 297/94. Viene introdotto anche un codice contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.**

CAPO X – PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO (art. 96 – 121)

Rimane tutto invariato.

CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE (art. 122 – 129)

Tutto invariato.

CAPO XII – CONCILIAZIONE ED ARBITRATO (art. 130 – 133)

Questa parte del CCNL recepisce l’accordo del 18/10/2001 sull’argomento.

CAPO XIII – TELELAVORO (art. 134 – 139)

Viene recepita la disciplina sperimentale del telelavoro come dall’accordo del 18/10/2001 e si applica al personale amministrativo “non con funzioni apicali, ... al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.”

CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI (art. 140 – 143)

All’art.140 si prevede la costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto scuola. **All’art. 142 si chiarisce quale normativa preesistente il 13/1/94 è ancora valida e quale invece è espressamente disapplicata.**

MANIFESTAZIONE SOSTEGNO: DALL’INCONTRO AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IMPEGNI PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO PRECARI

Prima chiarita per gli insegnanti del Comitato dei docenti di sostegno specializzati e non abilitati appoggiati dall’Unicobas Scuola. La manifestazione sotto il Ministero dell’Istruzione a V.le Trastevere per chiedere la regolarizzazione lavorativa (e nell’immediato la riconferma) delle migliaia di precari specializzati di sostegno presenti nel nostro Paese è terminata con un incontro con il Dottor Pasquale Capo (Capo di Gabinetto del Ministro), con il Dott. Sugamiele, il Dott. Zucaro ed il Dott. Pilo. Questi ultimi, in rappresentanza dell’Amministrazione, si sono impegnati a ricercare nelle sedi politiche ed istituzionali una soluzione rapida al problema degli specializzati di sostegno non abilitati, che rischiano di patire una moratoria nelle supplenze, svalcati da studenti SSIS con meno preparazione specifica, meno ore di lezione e pochissimo tirocinio pratico, ai quali viene singolarmente riservato il diritto di entrare nelle graduatorie permanenti per gli incarichi del prossimo anno scolastico scavalcando chi ha effettuato un corso più lungo e sta lavorando nello specifico da almeno 3 anni. Le parti si sono aggiornate alla prossima settimana.

Le delegazioni di precari di sostegno (200 insegnanti convenuti da tutta Italia), hanno chiesto garanzie per la riconferma il prossimo anno scolastico, l’ingresso nella graduatoria permanente, l’istituzione di corsi abilitanti per chi ha maturato 180 giorni di servizio ed una apposita classe di concorso abilitante che impedisca utilizzazioni approssimate di personale soprannumerario.

Questa è una tradizionale rivendicazione dell’Unicobas, che appoggia totalmente il cordinamento dei precari di sostegno.

Stefano d’Errico

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2002 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ scolastico	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	26,03	26,70	29,16	33,34	38,68	33,44	33,44	36,30	36,30
da 3 a 8	26,54	27,19	29,82	34,24	39,80	34,35	34,35	37,30	38,35
da 9 a 14	28,37	29,01	32,16	37,02	43,28	37,13	37,13	40,58	41,64
da 15 a 20	30,08	30,72	34,37	40,26	47,34	40,38	40,38	44,35	45,70
da 21 a 27	31,76	32,46	36,60	43,41	51,68	43,53	45,08	48,01	50,87
da 28 a 34	33,03	33,69	38,19	46,51	56,14	46,65	48,17	51,60	54,26
da 35	33,92	34,61	39,41	48,83	60,48	48,96	50,51	54,26	56,96

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2003 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ scolastico	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	26,71	27,40	29,92	34,21	39,69	34,35	34,35	37,28	37,28
da 3 a 8	27,23	27,90	30,60	35,14	40,84	35,28	35,28	38,31	39,39
da 9 a 14	29,11	29,77	33,00	37,99	44,41	38,13	38,13	41,67	42,77
da 15 a 20	30,87	31,52	35,27	41,31	48,57	41,47	41,47	45,54	46,94
da 21 a 27	32,59	33,31	37,56	44,54	53,03	44,71	46,30	49,30	52,25
da 28 a 34	33,90	34,57	39,19	47,73	57,61	47,91	49,47	52,99	55,73
da 35	34,81	35,51	40,44	50,10	62,06	50,29	51,88	55,73	58,50

⁽¹⁾ Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

⁽²⁾ Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2003 (valori per 12 mensilità) *

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ dei servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	13.029,26	13.363,20	14.595,91	16.688,22	19.296,63	16.703,50	16.703,50	18.128,79	18.128,79
da 3 a 8	13.282,29	13.609,55	14.923,93	17.139,35	19.858,40	17.154,75	17.154,75	18.629,33	19.155,85
da 9 a 14	14.199,62	14.520,45	16.095,33	18.529,04	21.599,28	18.544,44	18.544,44	20.265,09	20.799,20
da 15 a 20	15.055,71	15.376,42	17.204,73	20.151,97	23.631,02	20.167,73	20.167,73	22.148,36	22.826,41
da 21 a 27	15.898,57	16.245,63	18.320,80	21.727,29	25.804,51	21.743,17	22.516,80	23.976,83	25.408,44
da 28 a 34	16.534,30	16.861,17	19.115,53	23.281,38	28.037,70	23.297,62	24.058,14	25.770,56	27.100,16
da 35	16.979,91	17.320,93	19.724,64	24.438,75	30.210,04	24.454,99	25.229,13	27.100,16	28.448,68

^(*) Il valore della posizione stipendiale a partire dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.

⁽¹⁾ Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

⁽²⁾ Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

Personale ATA	CIA al 31.12.01	Aumenti			CIA dal 1.1.2003
		dal 1.1.2002	dal 1.1.2003	Totale	
Area B/C	41,83 (i.e. 31.000)	3,00	8,00	11,00	52,83
Area A/As	39,25 (i.e. 26.000)	2,00	7,00	9,00	48,25

AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE

Fasce anzianità	RPD al 31.12.01	Aumenti			RPD dal 1.1.2003
		dal 1.1.2002	dal 1.1.2003	Totale	
Da 0 a 14 anni	111,55 (i.e. 216.000)	20,00	11,00	31,00	142,55
Da 15 a 27 anni	138,93 (i.e. 269.000)	24,00	13,00	37,00	175,93
Da 28 anni	155,45 (i.e. 301.000)	39,00	21,00	60,00	215,45

ecco gli "aumenti"! un premio a chi trova i 145 euro medi!

Puoi trovare questo e altro materiale all'indirizzo web:

www.unicobaslivorno.it

email:

info@unicobaslivorno.it

